

**DELIBERA N. 266/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI  
CONFRONTI DI VIDEONORD S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEONORD”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL’ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI PIEMONTE)**

**(PROC. N. 16/20/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*) e, in particolare, l’art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”* e, in particolare, l’art. 37;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del 28 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di

programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale mediante monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata [...];

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, con nota prot. 1035-A0305A del 17 gennaio 2020 ha richiesto alla società Videonord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Videonord la registrazione integrale di tutta la programmazione andata in onda dalle ore 00.00 del 25 novembre 2019 alle ore 24.00 del 01 dicembre 2019, completa di gruppo data e ora, documentazione, poi, pervenuta, in data 23 gennaio 2020, al suddetto Comitato regionale per le comunicazioni.

Sulla scorta della suddetta documentazione, il predetto Organismo regionale, ha accertato, in data 17 febbraio 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38 comma 9, d.lgs. 177/2005 da parte della società Videonord S.r.l.

Con successivo atto è stata contestata, in data 18 febbraio 2020, e notificata, in data 19 febbraio 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 per la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente il limite orario prescritto nelle giornate di programmazione televisiva del 25 e del 29 novembre 2019 e, in particolare, rispettivamente, nella fascia oraria 07.00.00-08.00.00.

### **2. Deduzioni della società**

Ad esito della contestazione della disposizione normativa contenuta nell' art. 38, comma 9, d.lgs.177/2005, la parte, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio con appositi scritti difensivi in data 09 marzo 2020, ha eccepito quanto segue.

*“[...] nel caso di specie l'emittente non sarebbe incorsa nella violazione del limite di affollamento orario in quanto la televendita oggetto di contestazione, pur rappresentando 4 prodotti diversi, sarebbe unica e di durata superiore ai 15 minuti.*

*Infatti in apertura della televendita di che trattasi viene mandata in onda la schermata “BAZAR”, proprio nell'intento di sottoporre all'attenzione dello spettatore una pluralità di prodotti all'interno di un unico contenitore pubblicitario”.*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria svolta a seguito della contestazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs.177/2005, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con deliberazione n. 12 del 20 aprile 2020, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, in quanto ha ritenuto “*non priva di fondamento la posizione dell'emittente con riferimento alla tipologia di comunicazione commerciale oggetto di contestazione che potrebbe essere ricondotta alla fattispecie di “Finestra di Televendita” così come prevista dall'art. 40, comma 2) bis del TUSMAR e non concorrere pertanto al calcolo dell'affollamento orario*”.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti risulta che, nelle giornate di programmazione televisiva del 25 e del 29 novembre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00.00 e le ore 08.00.00, sul servizio di media audiovisivo Videonord, in effetti, è stato trasmesso un programma televisivo, di durata ininterrotta non inferiore a 15 minuti, composto da diverse televendite di prodotti, ciascuna di durata temporale inferiore a 15 minuti.

In altri termini, sono state trasmesse alcune televendite contenute, poi, all'interno di un'ampia finestra di televendita, ai sensi dell'art. 40, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 177/05.

Le televendite in esame, pertanto, non sono state trasmesse in maniera isolata ovvero all'interno di un *break* pubblicitario, modalità che, necessariamente, comporterebbe, viceversa, il conteggio della durata temporale delle stesse, in qualità di *spot* di televendita, nell'affollamento pubblicitario orario.

RITENUTO, pertanto, di archiviare il presente procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-*bis*, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 16/20/ZD-CRC avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società Videonord S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale Videonord per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/2005.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE** *f.f.*  
Nicola Sansalone